

34

Edizione n. 34/2020
29 ottobre 2020



Incentivo IO LAVORO

Guida sintetica all'applicazione

a cura di:

Giuseppe **DE BIASE**

Breve guida sintetica all'applicazione dell'incentivo Occupazione **IO LAVORO** di cui alla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, art. 1, comma 247 e Decreto Direttoriale ANPAL 52 del 11/02/2020 e 66 del 21/02/2020. Circolare INPS 124 del 26/10/2020.

Premessa

Come è ormai noto il decreto direttoriale ANPAL 52 del 11/02/2020, in attuazione della previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2019 nr. 145 art. 1 comma 247 (a valere per gli anni 2019 e 2020), ha previsto un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

In data 26 ottobre 2020, L'INPS con la circolare nr. 124 detta le indicazioni operative.

A differenza degli anni scorsi, dove l'agevolazione era applicabile solo alle aree meno sviluppate e in transizione, l'agevolazione per il 2020, riguarda anche le aree più sviluppate.

Passiamo quindi a verificare le condizioni operative poste dall'INPS nella sua circolare.

Lavoratori

1. Assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno o part time, anche con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**, di lavoratori **disoccupati** che hanno presentato telematicamente la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attività del lavoro aventi i seguenti requisiti:
 - Soggetti che alla data di assunzione abbiano una età compresa tra i 16 e i 24 anni (24 e 364 giorni) è sufficiente il solo stato di disoccupazione;
 - Soggetti che alla data di assunzione abbiano una età di 25 anni e più e che oltre ad essere disoccupati risultano essere **privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 17/10/2017.

Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, i lavoratori **non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro** che lo assume, nei sei mesi precedenti l'assunzione.

Si precisa che rientrano tra i disoccupati anche coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR.

2. Trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo

indeterminato, a far data **dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**. In tale circostanza non è richiesto lo stato di disoccupato e di non aver lavorato nei sei mesi precedenti con lo stesso datore di lavoro.

No assunzioni con contratto di lavoro intermittente, no lavoro domestico, no lavoro occasionale, no apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

Per lo stesso lavoratore un solo rapporto incentivato.

Datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (studi professionali, associazioni ...), che senza esservi tenuti assumano i lavoratori di cui al punto 1 o trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al punto 2.

Ambito territoriale di ammissione al beneficio.

La prestazione lavorativa deve svolgersi in una regione:

- “meno sviluppata”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- in una regione “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna,
- in una regione “più sviluppata”: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Misura dell’incentivo

Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2, esonero contributivo per **un anno** nella **misura del 100%** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite di **€ 8.060 annui**, pari a 671,66 euro mensili e 21,66 euro giornalieri. (no INAIL).

Per le assunzioni con apprendistato professionalizzante, l’esonero coincide con il periodo formativo. Pertanto, se il periodo formativo è inferiore all’anno, si riduce in proporzione l’importo del beneficio spettante.

L’incentivo è fruibile nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento Comunitario nr. 1407/2013 del 18/12/2013 in materia di aiuti di Stato (de minimis).

Condizioni

1. Regolarità contributiva INPS, INAIL e cassa edile, cioè possesso del durc positivo.
2. Assenza di violazioni poste a tutela della sicurezza sul lavoro definitivamente accertate.
3. Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali o di quelli regionali, provinciali, territoriali o aziendali ove esistenti, purché sottoscritti dalle organizzazioni sindacali

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

4. Rispetto dei principi generali di cui all'art. 31 del D.lgs 150/2015, applicabile ad ogni tipo di beneficio:
- L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di Legge o della contrattazione collettiva;
 - L'incentivo non spetta se:
 - a) l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito da norme di Legge o della contrattazione collettiva, come la violazione dell'articolo 15 della legge 264/49 relativo ai licenziati per riduzione di personale negli ultimi sei mesi.
 - b) l'assunzione viola l'art. 24 del Decreto legislativo 81/2015 relativo a lavoratori assunti a tempo determinato e che abbiano svolto più di sei mesi (tre mesi per gli stagionali) di lavoro a tempo determinato e che abbiano manifestato la volontà di essere assunti a tempo indeterminato entro 6 mesi (tre per gli stagionali) dalla cessazione del rapporto a tempo determinato.
 - c) l'assunzione viola l'art. 47 comma 6 della 428/90 in materia di trasferimenti di azienda, relativo ai lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze dell'acquirente.
 - L'incentivo non spetta in caso di cambio appalti di servizi e in presenza di clausola sociale.
 - L'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi aziendale o riorganizzazione aziendale.
 - L'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da datore di lavoro che presenta aspetti di coincidenza degli assetti proprietari ovvero di sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

In caso di superamento dei limiti del "de minimis", l'assunzione spetta se oltre alle condizioni già su riportate:

- l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Incremento che deve sussistere mese per mese e al termine del periodo agevolato;

Cumulabilità

L'incentivo Io Lavoro è cumulabile con l'incentivo per i datori di lavoro che assumono percettori del reddito di cittadinanza previsto dal decreto-legge 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019.

Al riguardo l'INPS fa presente che nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito

gli esoneri contributivi in forza dell'IO Lavoro, la residua agevolazione spettante per l'assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito di imposta.

L'incentivo IO Lavoro è cumulabile con l'esonero volto all'assunzione in forma stabile di giovani fino a 35 anni di età di cui all'art. 1 comma 100 della legge 205/17, come modificata dall'art. 1 comma 10 della legge 160/19, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.

L'incentivo è cumulabile nei limiti massimi d'intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica previsti ed attuati dalle regioni del mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.

Al di fuori dei due casi espressamente elencati, l'incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Procedura

Il datore di lavoro privato deve inoltrare all'INPS, avvalendosi del modulo di **istanza online "IO Lavoro"**, disponibile nell'applicazione "Portale delle agevolazioni" ex Diresco, **una domanda preliminare di prenotazione.**

Successivamente all'accoglimento da parte dell'INPS ed **entro 10 giorni di calendario** a pena di decadenza, deve comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Nella domanda di prenotazione il datore di lavoro dovrà indicare:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
- se si intende fruire dell'agevolazione nei limiti degli aiuti "*de minimis*" o oltre tali aiuti;
- se per l'assunzione o trasformazione si intende fruire anche dell'esonero previsto dall'art. 1 comma 100 della legge 205/2017.

Ottenuto l'accoglimento, il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione e **nel limite degli aiuti *de minimis*** deve esporre nella denuncia mensile

da inviare all'INPS a partire da novembre (uniemens) il codice "IOLA" e come ente finanziatore "H00" che individua lo Stato e riportare l'importo del beneficio mensile.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione oltre **il limite degli aiuti de minimis** deve esporre nella denuncia mensile da inviare all'INPS a partire da novembre (uniemens) il codice "ILAV" e come ente finanziatore "H00" che individua lo Stato e riportare l'importo del beneficio mensile.

Per il recupero degli arretrati da gennaio a ottobre 2020, i datori di lavoro dovranno indicare l'importo nell'elemento "importoArrIncentivo" nel flusso di novembre dicembre 2020 e gennaio 2021.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione e usufruisce per lo stesso lavoratore dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 comma 100 L.205/17 **nei limiti degli aiuti de minimis** deve esporre nella denuncia mensile da inviare all'INPS (uniemens) il codice "IOLC" e come ente finanziatore "H00" che individua lo Stato e riportare l'importo del beneficio mensile.

Il datore di lavoro che assume lavoratori con il beneficio in questione e usufruisce per lo stesso lavoratore dell'esonero contributivo di cui all'art. 1 comma 100 L.205/17 **oltre i limiti degli aiuti de minimis** deve esporre nella denuncia mensile da inviare all'INPS (uniemens) il codice "ILAC" e come ente finanziatore "H00" che individua lo Stato e riportare l'importo del beneficio mensile.

Per le imprese agricole che operano con il sistema DMAG e per i datori di lavoro che operano con Uniemens sezione Lista PosPa , si rimanda alla circolare INPS nr. 124 del 16/07/2019.

Disposizioni

Per le istanze che perverranno all'INPS nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo (entro il 05 novembre 2020 in quanto il rilascio del modulo è contestuale alla pubblicazione della circolare), e che riguarderanno le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01 gennaio 2020 al 25 ottobre 2020 saranno oggetto di una unica elaborazione da parte dell'istituto nel rispetto dell'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione/trasformazione.

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 26 ottobre 2020, le domande saranno lavorate secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.